

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Fermo restando il potere dell'AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l'insindacabilità nel merito di tali misure, le stesse devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell'autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest'ultima.

A tal fine, viola il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per fatto non imputabile all'operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l'an e il quando dell'autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un'associazione di categoria, con la qual era stato chiesto l'annullamento di un'ordinanza cautelare del TAR di Milano, che aveva ritenuto ad un primo sommario esame, che la determinazione dell'AEEG impugnata – ARG/elt 125/10 – fosse supportata dalla previsione dell'art. 1 septies del d.l. 2010 n. 105, e che non presentasse un concreto ed attuale pregiudizio grave ed irreparabile).

N. 01881/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02983/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2983 del 2012, proposto da Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Trifoni, con domicilio eletto presso Patrizio Trifoni in Roma, via Aniene n. 14;

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coccoli, Mario Sanino, Stefano D'Ercole, Salvatore Enrico Scuricini, Nicola Palombi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

e con l'intervento di ad adiuvandum:

I&S s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Trifoni, con domicilio eletto presso Patrizio Trifoni in Roma, via Aniene n. 14;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III n. 441/2012, resa tra le parti, concernente AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER CONNESSIONE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE PER LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI AL FINE DI SUPERARE IL PROBLEMA DELLA SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas e di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Trifoni, Palombi e Sanino;

Ritenuto che:

ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso evidenzia sia fumus boni iuris che periculum in mora in quanto, fermo restando il potere dell'AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e la insindacabilità nel merito di tali misure, le stesse devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell'autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest'ultima; a tal fine viòla il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per fatto non imputabile all'operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l'an e il quando dell'autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per l'effetto gli atti impugnati in prime cure devono essere sospesi, e la presente ordinanza va trasmessa al Tar per la celere fissazione dell'udienza di merito; le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2983/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

